

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 17 giugno 2019, n. 139 **Associazione Amici di Nico Onlus di Matino (LE). Autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., e accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per n. 1 Modulo terapeutico-riabilitativo intensivo ed estensivo (art. 4 del R.R. n. 9/2016 "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali" per periodo prescolare (da 0 a 5 anni), da ubicarsi in Lizzanello (LE) alla Via Pietrazzeddhi n. 7.**

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la nota prot. AOO_183/0006392 del 20/5/2019 di conferimento dell'incarico di P.O. *"Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali"*.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della Posizione Organizzativa *"Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 9 dell'8 luglio 2016, ad oggetto *"Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali"* (R.R. n. 9/2017), individua nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate ai Disturbi dello Spettro Autistico (ASD), tra le quali, all'art. 4, i *"Moduli/Centri Terapeutico-Ri/abilitativi intensivi ed estensivi"*.

Il comma 2 del medesimo art. 4, nell'individuare l'organizzazione dei Moduli dispone nella sua prima parte: *"Al fine di ottimizzare gli interventi e modularli in funzione del quadro evolutivo tipico di ciascun soggetto, l'organizzazione dei percorsi terapeutico-ri/abilitativi di tipo psicoeducativo di livello assistenziale intensivo ed estensivo è articolato in pacchetti di prestazioni ambulatoriali ed è differenziato secondo tre fasce d'età o periodi "critici", in cui si esprimono bisogni differenziati, che richiedono peculiari connotazioni di intervento:*

- *Periodo da 0 a 5 anni o Periodo Pre-scolare*
- *Periodo dai 6 agli 11 anni o Periodo Scolare-Prepuberale*
- *Periodo dai 12 ai 18 anni o Periodo Puberale-Adolescenziiale."*

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dispone:

- all'art. 8, commi 1, 2 e 3 che:

“1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.

2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;

- all'art. 24, commi 2 e 3 che:

“2. Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall'Organismo tecnicamente accreditante.

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisporre gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”.

Con D.D. n. 126 del 4/4/2018 la scrivente Sezione ha rilasciato parere favorevole, tra l'altro, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Lizzanello (LE), a seguito di istanza dell'Associazione Amici di Nico Onlus di Matino per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo ex art. 4 R.R. n. 9/2016.

Con istanza del 22/5/2018, consegnata *brevi manu* in data 23/5/2018, il legale rappresentante dell'Associazione Amici di Nico Onlus ha chiesto:

“che la suddetta Associazione sia autorizzata all'esercizio ed all'accreditamento di

- *n. 1 modulo/centro riabilitativo estensivo destinato ad utenti di età compresa tra 0 e 5 anni con Disturbi dello Spettro Autistico da realizzare presso la sede operativa sita in Lizzanello (LE), alla Via Pietrazzeddhri, n. 7.”,*

allegandovi la relativa documentazione, tra cui l' *“Autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo terapeutico-riabilitativo di cui all'art. 4 del regolamento regionale n. 9 del 08/07/2016 - destinato ad utenti di età compresa tra 0-5 anni”*, provvedimento prot. n. 5209 del 14/5/2018.

Per quanto sopra;

considerato che la Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

all'art. 20 (Condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento), comma 1 che *“L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa”;*

all'art. 20, comma 2 che *“Condizioni essenziali per l'accreditamento sono:*

(...)

e) l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento”;

all'art. 24 (Procedure di accreditamento e verifica dei requisiti), comma 2 che: “Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall'Organismo tecnicamente accreditante.”;

all'art. 29 (Norme transitorie e finali), comma 9 che: “Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”;

premessso che con D.D. n 126 del 4/4/2018:

- è stato precisato che “l'attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico dovrà conservare la piena autonomia rispetto ad altre ulteriori attività sanitarie/socio-sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle rispettive componenti strutturali (...), tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali (servizi amministrativi, etc.)”;
- è stato espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio, tra l'altro, della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Lizzanello in relazione all'istanza dell'Associazione Amici di Nico-Onlus con la precisazione che la stessa era obbligata a realizzare, mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnica Descrittiva e planimetrie allegate alla domanda di autorizzazione alla realizzazione acquisita dal Comune di Lizzanello con prot. n. 9047 del 19/6/2016, come peraltro riportato nell'autorizzazione alla realizzazione prot. n. 5209 del 14/5/2018 del medesimo Comune;

con nota prot. AOO_183/282 del 9/1/2019 la scrivente Sezione ha invitato:

- il legale rappresentante dell'Associazione Amici di Nico-Onlus di Matino, a trasmettere l'autocertificazione relativa all'assenza “di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento”, di cui al citato art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- “il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, ai sensi degli artt. 24, comma 2, e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura dell'Associazione Amici di Nico-Onlus, ubicata in Lizzanello, via Pietrazzeddhi, n. 7, finalizzato alla verifica dei requisiti specifici e generali di cui al R.R. n. 9/2016 ed alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., previsti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accREDITamento dei Moduli/Centri terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi di cui all'art. 4 R.R. n. 9/2016.”, precisando a tal riguardo “che la relazione dovrà confermare espressamente:
 - il possesso dei requisiti strutturali e organizzativi di esercizio e di accREDITamento, nonché che l'attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico conserva la piena autonomia rispetto ad altre ulteriori attività sanitarie/socio-sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile;
 - che la struttura sia stata realizzata secondo quanto previsto nella Relazione Tecnica Generale e

planimetrie allegare alla domanda di autorizzazione alla realizzazione acquisita dal Comune di Lizzanello con prot. n. 9037/2016."

Con Pec dell'11/01/2019 il legale rappresentante dell'Associazione Amici di Nico-Onlus ha trasmesso la documentazione richiesta dalla scrivente con la sopra riportata nota prot. AOO_183/282 del 9/1/2019.

Con nota prot. n. 30381 del 15/4/2019 ad oggetto "*Parere Favorevole – Amici di Nico. Richiesta integrazione documentale. Conferimento incarico finalizzato alla verifica dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e accreditamento di n. 1 Modulo/Centro terapeutico-riabilitativo intensivo ed estensivo di cui all'art. 4 R.R. n. 9/2016, presso l'immobile sito in Lizzanello (LE), alla Via Pietrazzeddhi civ. 7*", trasmessa a mezzo Pec in pari data, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore del S.I.S.P. ASL BR, "*Sulla scorta quindi di quanto innanzi esposto, verificato il possesso dei requisiti per i moduli di cui sopra*", hanno espresso "*parere favorevole*".

Con successiva nota prot. n. 42579 del 30/5/2019, trasmessa a mezzo Pec in data 4 giugno 2019, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore del S.I.S.P. della ASL BR, "*A parziale integrazione della nota di questo Dipartimento di Prevenzione prot. n. 30381 del 15.04.2019*", hanno precisato "*(...) che la struttura in oggetto:*

- *è in possesso dei requisiti strutturali e organizzativi di esercizio e di accreditamento e che l'attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico ha la piena autonomia rispetto ad altre ulteriori attività sanitarie/socio-sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile;*
- *è stata realizzata secondo quanto previsto nella relazione tecnica generale e planimetrie allegare alla domanda di autorizzazione alla realizzazione acquisita dal Comune di Lizzanello con prot. 9037/2016.*"

Per quanto sopra esposto, si propone di rilasciare in capo all'Associazione Amici di Nico Onlus di Matino (LE), il cui legale rappresentante è la Sig.ra Maria Antonietta Bove, l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., e l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per n. 1 Modulo/Centro Terapeutico-Ri/abilitativo intensivo ed estensivo di cui all'art. 4 del R.R. n. 9/2016 "*Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali*" destinato ad utenti di età compresa tra 0 e 5 anni, ubicato nel Comune di Lizzanello (LE) alla via Pietrazzeddhi n. 7, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Girolama Sorrenti, nata l'08/03/1975, medico specialista in Neuropsichiatria Infantile, con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante dell'Associazione Amici di Nico Onlus è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante dell'Associazione Amici di Nico Onlus dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti di cui al R.R. n. 9/2016;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "*Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati*";
- ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante dell'Associazione

Amici di Nico Onlus, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;*

- ai sensi dell’art. 26, comma 1, *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

- di rilasciare in capo all'Associazione Amici di Nico Onlus di Matino (LE), il cui legale rappresentante è la Sig.ra Maria Antonietta Bove, l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., e l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per n. 1 Modulo/Centro Terapeutico-Ri/abilitativo intensivo ed estensivo di cui all'art. 4 del R.R. n. 9/2016 *"Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali"* destinato ad utenti di età compresa tra 0 e 5 anni, ubicato nel Comune di Lizzanello (LE) alla via Pietrazzeddhri n. 7, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Girolama Sorrenti, nata l'08/03/1975, medico specialista in Neuropsichiatria Infantile, con la precisazione che:
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante dell'Associazione Amici di Nico Onlus è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
 - il legale rappresentante dell'Associazione Amici di Nico Onlus dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
 - l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
 - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti di cui al R.R. n. 9/2016;
 - ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati"*;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante dell'Associazione Amici di Nico Onlus, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1, *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante dell' "Associazione Amici di Nico ONLUS", Via Campania n. 6, Matino (LE);
 - al Direttore Generale dell'ASL LE;
 - al Direttore del DSM ASL LE;
 - al Sindaco del Comune di Lizzanello (LE).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)